

CRITERI GENERALI DEL CONSIGLIO DELLE STRUTTURE SCIENTIFICHE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI DEI DIPARTIMENTI

CONSIGLIO STRUTTURE SCIENTIFICHE	14.3.1997; 10.9.1999;
SENATO ACCADEMICO	9.6.1999; 15.9.1999;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.4.1997; 29.9.1999;
DECRETO RETTORALE	489/AG dd. 20.5.1997; 933/AG dd.18.10.1999;
UFFICIO COMPETENTE	Sez. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 26 ottobre 1999

a cura della Sez. Affari Generali

Art. 1 - Consiglio di Dipartimento: funzioni e funzionamento.

Il Consiglio di Dipartimento definisce le linee generali della ricerca svolta nel Dipartimento, ferma restando, in merito, la libertà dei singoli ricercatori.

In particolare il Consiglio di Dipartimento:

- a) detta i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- b) approva le richieste di assegnazione del personale non docente, il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la relazione predisposta dal Direttore del Dipartimento a norma dell'art 85 DPR 382/80;
- c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo del Dipartimento;
- d) approva all'inizio dell'anno accademico il programma di conferenze, convegni, seminari ed altre iniziative collegate alla ricerca organizzati dal Dipartimento;
- e) approva la programmazione scientifica dei ricercatori all'inizio di ogni anno accademico.

Il Dipartimento, ai sensi del Titolo 3 art 13, comma 7 dello Statuto, da parere in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di pertinenza del Dipartimento.

Da pareri inoltre sull'istituzione, la soppressione o le modificazioni delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza: i pareri in ordine alle chiamate di professori ed al conferimento delle supplenze vengono presi dal Consiglio, costituito di volta in volta dagli appartenenti alle fasce interessate.

Il Dipartimento può articolarsi in sezioni.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno entro il 31 marzo, il 15 settembre ed il 15 dicembre, per assolvere i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta di tre membri della Giunta o di un quarto dei componenti il Consiglio.

La convocazione della seduta del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, è diramata per iscritto a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto: le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Su argomenti determinati il Consiglio di Dipartimento può chiedere di ascoltare il parere di persone che non ne fanno parte.

In caso di particolari motivi di urgenza il Direttore può assumere decisioni, comunicandole immediatamente alla Giunta e, salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva.

Del verbale del Consiglio, redatto dal Segretario Amministrativo, deve essere inviata copia agli organi competenti a norma dello Statuto vigente.

Per tutto quanto concerne i compiti amministrativo-contabili si rimanda all'art 14, comma 5 dello Statuto.

Art. 2- Nomina e consistenza numerica delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento.

Oltre ai membri di diritto, il Consiglio di Dipartimento si compone:

a) Personale tecnico-amministrativo.

E' costituita da una percentuale compresa tra il 15% ed il 35%, riferita al numero del personale docente afferente al dipartimento (con un arrotondamento per eccesso, se del caso). Il Segretario Amministrativo è membro di diritto ed è computato al di fuori della quota suddetta. La durata in carica sarà di tre anni.

b) Iscritti al Corso di Dottorato.

Almeno n. 1 studente iscritto ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste o presso sede consorziata con la stessa. Permarrà in carica un anno.

c) Iscritti a Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento e/o titolari di borse post-dottorato e/o assegnisti di ricerca.

Almeno n. 1 rappresentante, il quale dura in carica un anno.

d) Iscritti ai Corsi di Studio.

Almeno n.1 studente iscritto ad uno dei Corsi di Studio, che svolga la tesi di laurea presso la struttura. Egli dura in carica un anno. L'elettorato attivo e passivo è costituito dagli studenti laureandi, che frequentino il Dipartimento in oggetto.

Per tutte le componenti, le elezioni, indette dal Direttore del Dipartimento, si svolgeranno tra l'1 e il 31 ottobre, a seconda delle differenti scadenze e gli eletti entreranno in carica il 1° novembre successivo.

Le rappresentanze di cui ai punti **a)**, **b)**, **c)**, **d)** concorrono al numero legale solo se presenti.

Art. 3- Giunta di Dipartimento.

a) Composizione.

La Giunta del Dipartimento, prevista dall'art 14, comma 6, dello Statuto, è composta da almeno n.5 membri (n.2 professori di prima fascia, n.2 professori di seconda fascia e da n.1 ricercatore); inoltre sono membri di diritto il Direttore ed il Segretario Amministrativo.

L'elezione dei membri della Giunta è indetta dal Direttore ed avviene a scrutinio segreto nell'ambito delle singole componenti.

Le elezioni avvengono tra l'1 e il 31 ottobre. La Giunta dura in carica tre anni. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri eletti si procede ad elezioni suppletive.

b) Funzionamento.

Possono essere invitati a riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore e su parere della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.

La Giunta è convocata di norma per iscritto dal Direttore o, su richiesta motivata, da 1/3 dei suoi membri, almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza anche un giorno prima.

Su proposta del Direttore e della Giunta, il Consiglio di Dipartimento può esprimere delle commissioni, che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di determinati settori. Ciascuna di esse è presieduta da un membro della Giunta. Alle loro riunioni è prevista la partecipazione del personale non docente interessato.